



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio
del 15.12.2016

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Reato penale omesso versamento IVA da dichiarazione annuale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati al reato penale configurabile nel caso in cui entro il prossimo 27 dicembre non si proceda al versamento dell'IVA da dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2015.

Introduzione

Martedì 27 dicembre 2016 è l'ultimo giorno per versare l'acconto IVA 2016, ma è anche l'ultimo giorno in cui è possibile versare il saldo IVA 2015 non versato nei termini ed evitare il reato penale qualora l'importo omesso sia superiore a 250.000 euro.

Cosa prevede la Legge (Art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo di imposta.

Dunque, considerato che l'acconto IVA riferito all'anno d'imposta in corso, va versato entro il 27 dicembre dell'anno stesso (entro il 27/12/2016 va versato l'acconto IVA 2016), ne consegue che:

- ⇒ affinché si configuri reato penale è sufficiente che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale (se d'importo superiore a 250.000 euro) si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo, al periodo d'imposta di riferimento.

Per la dichiarazione IVA/2016

Quando detto in premessa, se lo si applica alla dichiarazione IVA/2016 (anno d'imposta 2015), significa che:

- ⇒ in caso di omissione nel versamento dell'IVA che vi risulta, per un importo superiore a euro 250.000, il reato penale si perfeziona se entro il 27 dicembre 2016 non si è provveduto a versare l'Iva dovuta, superiore a detto importo.



Tabella di sintesi

Adempimento	Ipotesi	Caso	Reato Penale (SI/NO)
IVA dovuta da dichiarazione annuale (anno d'imposta 2015 e quindi dichiarazione IVA presentata nel 2016)	Importo omesso superiore a 250.000 euro	Versato entro il 27/12/2016	NO (solo sanzioni amministrative)
IVA dovuta da dichiarazione annuale (anno d'imposta 2015 e quindi dichiarazione IVA presentata nel 2016)	Importo omesso superiore a 250.000 euro	NON versato entro il 27/12/2016	SI (da 6 a 2 anni di reclusione)
IVA dovuta da dichiarazione annuale (anno d'imposta 2015 e quindi dichiarazione IVA presentata nel 2016)	Importo omesso NON superiore a 250.000 euro	-	NO (si configurano solo sanzioni amministrative)

Qualora l'importo risultante da dichiarazione IVA annuale fosse superiore a 250.000 euro (esempio 300.000) ed entro il 27/12, il contribuente versi ad esempio solo una parte (esempio 200.000 euro) rimandando il versamento dei restanti (quindi degli altri 100.000 euro) il reato penale non si configurerebbe poiché l'importo omesso entro il 27/12 non ha superato la predetta soglia di 250.000.

Quando non è punibile il reato penale



Attenzione

Il contribuente tenga, tuttavia, presente che:

- ⇒ il reato penale di omesso versamento IVA non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati integralmente estinti (anche a seguito di accertamento con adesione).

Se per il pagamento del debito il contribuente si avvale della rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro sei mesi dall'udienza dell'apertura del dibattimento.

Inoltre, il reato penale, come già evidenziato nella tabella di cui sopra, non si configura se l'importo (da dichiarazione IVA annuale omesso) sia d'importo inferiore a 250.000 euro. In tal caso troveranno applicazione le sole sanzioni amministrative con possibilità di applicazione del ravvedimento operoso.

A tal proposito, ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile e della relativa riduzione sanzionatoria (a titolo di ravvedimento) si fornisce la seguente tabella riepilogativa.

Si tenga presente che, alla sanzione occorre aggiungere anche gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.



Art. 13 D.Lgs. 472/1997

(Riduzione sanzionatoria da ravvedimento)

Periodo in cui ci si ravvede	Sanzione piena	Sanzione ridotta (ravvedimento)
Dal 1° al 14° giorno	15%	0,1% per ciascun giorno di ritardo, con una sanzione massima di 1,4% se ci si ravvede il 14° giorno
Dal 15° al 30° giorno	15%	1,5% (1/10 di 15%)
Dal 31° al 90° giorno	15%	1,67% (1/9 di 15%)
Oltre il 90° giorno ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.	30%	3,75% (1/8 di 30%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.	30%	4,29% (1/7 di 30%)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	30%	5% (1/6 del 30%)

Distinti saluti